



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Prot. [come da segnatura]

Treviso, [come da segnatura]

A: CONFINDUSTRIA VENETO EST
CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENEST.IT

CAMERA DI COMMERCIO TV-BL
CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT

CONFAPI TREVISO
CONFAPITREVISO@PEC.IT

CONFARTIGIANATO TREVISO
INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT

CONFAGRICOLTURA TREVISO
CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TREVISO
ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT

ASSOTIR VENETO
SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT

OPERATORI DOGANALI DEL
TERRITORIO DI COMPETENZA UADM
VENETO4
LORO INDIRIZZI MAIL O PEC

OGGETTO: Circolare 17/2026. Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza: novità dichiarative a seguito dell'introduzione del dazio temporaneo forfettario.

Con Circolare 17/2026, pubblicata sul sito istituzionale il 25 giugno 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative di carattere generale in relazione ai nuovi obblighi dichiarativi applicabili alle importazioni *e-commerce* di modico valore.

31100 – Treviso, Via Santa Barbara n. 7
Tel. +39 0422 299211

PEC: uadm.veneto4@pec.adm.gov.it / E-mail: uadm.veneto4@adm.gov.it



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DAZIO TEMPORANEO DI 3 EURO.

Così come illustrato nella nota dello scrivente, prot. 20937 RU del 20/05/2026, a decorrere dal **1° luglio 2026**, ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382, trova applicazione un **dazio di 3 euro** sulle spedizioni di valore intrinseco complessivo **non superiore a 150 euro**, nell’ambito delle **vendite a distanza di merci importate**. Tale misura ha **carattere transitorio**, in quanto dal 1° luglio 2028 tutte le merci oggetto di commercio elettronico saranno soggette all’aliquota ordinaria del dazio, indipendentemente dal loro valore.

Il dazio forfettario sostituisce la previgente franchigia per le spedizioni di valore trascurabile prevista dal regolamento (CE) n. 1186/2009. Il nuovo regime sostituisce integralmente il precedente meccanismo di esenzione e si applica in luogo delle altre misure di natura tariffaria normalmente applicabili all’importazione, comprese le misure di difesa commerciale, quali i dazi *antidumping* e i dazi compensativi.

Le **fattispecie coinvolte** sono le seguenti:

- merci la cui importazione beneficia dell’esenzione IVA prevista dall’art. 143, paragrafo 1, lettera c-*bis*, della Direttiva 2006/112/CE, nell’ambito del regime *Import One Stop Shop* (IOSS);
- merci contenute in spedizioni postali, come definite dall’art. 1, punto 24), del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Ai fini dell’applicazione della misura, per **spedizione** si intendono le merci trasportate da uno stesso mittente a uno stesso destinatario mediante il medesimo mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dallo stesso territorio o Paese terzo:

- dello stesso tipo/classe/descrizione;
- imballate insieme;
- riconducibili al medesimo contratto di trasporto.

Ne consegue che le merci ordinate e spedite separatamente devono essere considerate **spedizioni distinte**, anche qualora giungano nello stesso giorno al destinatario. Analogamente, beni oggetto di un unico ordine, ma spediti in momenti diversi, costituiscono spedizioni separate ai fini dell’applicazione del dazio.

Affinché una cessione possa essere qualificata come **vendita a distanza di beni importati**, devono sussistere congiuntamente le seguenti **condizioni**:

- il **fornitore** (anche presunto/piattaforma *online*) deve essere un soggetto passivo IVA;
- l’**acquirente** deve essere un consumatore finale, un soggetto passivo IVA o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari non siano soggetti a IVA ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

- al momento della vendita, i beni devono trovarsi **al di fuori del territorio IVA dell’Unione europea**, in un Paese o territorio terzo;
- la spedizione o il trasporto dei beni devono essere effettuati dal fornitore oppure per suo conto, anche indirettamente;
- i beni oggetto della cessione non devono rientrare tra i mezzi di trasporto nuovi né tra i beni forniti previa installazione o montaggio, con o senza collaudo, eseguiti dal fornitore o per suo conto.

Le merci che, al momento della cessione, risultano già vincolate al **regime di deposito doganale** nel territorio dell’Unione europea **non rientrano**, di norma, nella nozione di vendita a distanza di beni importati e, pertanto, non sono soggette al dazio forfettario di 3 euro.

Il dazio resta, invece, applicabile quando la vendita è stata conclusa **prima** dell’introduzione delle merci nel deposito doganale e il deposito costituisce esclusivamente una fase logistica temporanea nell’ambito della successiva distribuzione delle merci ai destinatari finali.

Il nuovo paragrafo 5 dell’art. 243 RE introduce inoltre una **specificca clausola antiabuso**. In presenza di catene di vendite successive concluse prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, qualora una delle cessioni integri una vendita a distanza di beni importati, le autorità doganali terranno conto esclusivamente di tale operazione ai fini dell’applicazione della disciplina doganale e del relativo dazio forfettario.

Nelle operazioni di commercio elettronico riguardanti merci oggetto di vendite a distanza di beni importati contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, il **dichiarante** è individuato nel seguente **ordine di priorità**:

- il soggetto passivo che utilizza il regime IOSS o il suo rappresentante indiretto;
- il soggetto che applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA o il suo rappresentante indiretto;
- il rappresentante indiretto dell’importatore, qualora non siano utilizzati i regimi IVA sopra indicati;
- in via residuale, qualsiasi altro soggetto in grado di presentare le merci in dogana e di fornire alle autorità doganali le informazioni necessarie per l’espletamento delle formalità doganali.

Il dazio doganale forfettario di 3 euro si applica per **ciascun articolo dichiarato**, dove per articolo si intende una o più merci con:

- stessa classificazione tariffaria;
- stessa descrizione;
- stessa origine, ove tale indicazione sia prevista.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Poiché, ai fini dichiarativi, ogni articolo corrisponde normalmente a una singola linea della dichiarazione, il dazio di 3 euro **si applica per ogni linea della dichiarazione**, indipendentemente dalla quantità di merci indicata nella linea, purché il valore intrinseco complessivo della spedizione non superi 150 euro.

Non è consentito il raggruppamento degli articoli quando si applica il dazio forfettario.

Di conseguenza:

- la dichiarazione di merci identiche su linee separate comporta l'applicazione del dazio per ciascuna linea;
- se più merci possono essere legittimamente ricondotte ad un unico articolo, secondo le regole vigenti, il dazio forfettario si applica una sola volta.

Resta inoltre possibile presentare un'unica dichiarazione contenente articoli con preferenza "5" e altri articoli con differenti codici di preferenza ("2", "3" o "4"), ove ne ricorrano i presupposti.

Per quanto riguarda l'**ufficio doganale competente** per la dichiarazione delle merci:

- **regime non IOSS:** la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica delle merci deve essere presentata presso un ufficio doganale situato nello Stato membro di destinazione dei beni, dove si concludono il trasporto e la consegna;
- **regime IOSS:** la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica può essere presentata presso un ufficio doganale situato in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

NUOVI CODICI E AGGIORNAMENTI GENERALI DEI TRACCIATI DICHIARATIVI.

Dal 1° luglio 2026, le merci soggette al dazio forfettario di 3 euro possono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica tramite **tracciato H7**, purché la spedizione non contenga merci soggette a:

- divieti;
- restrizioni;
- misure preferenziali;
- accisa.

Nelle dichiarazioni H7, il sistema contabilizza automaticamente il dazio (codice tributo A00).

In presenza di merci soggette a:

- divieti;
- restrizioni;
- misure preferenziali;
- accisa,

è obbligatorio utilizzare il **tracciato H1**.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Per le merci vendute a distanza dichiarate con il tracciato H1, è stato introdotto il nuovo codice di preferenza “5”, che identifica le merci assoggettate al dazio forfettario.

Nelle dichiarazioni H1, l'operatore deve indicare espressamente il dazio forfettario mediante il codice tributo A00.

Il **tracciato H6** può essere utilizzato esclusivamente su base volontaria per spedizioni di valore non superiore a 1.000 euro, a condizione che le merci non siano soggette a divieti, restrizioni o accisa.

Codici di procedura IVA:

- **F48**: regime IOSS;
- **F49**: regime speciale di pagamento IVA;
- **F53**: regime di IVA standard.

È stato eliminato il precedente codice **C07** ed è stato introdotto il nuovo codice F53 per le vendite a distanza per le quali non si applicano né il regime speciale IOSS né il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.

Qualora gli operatori intendano utilizzare il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, è richiesto l'inoltro di preventiva comunicazione alla Direzione Dogane.

Modalità dichiarative specifiche.

Per rafforzare il controllo delle operazioni *e-commerce*, la normativa UE introduce l'obbligo di comunicare i **Product Identifier (PID)** nelle dichiarazioni doganali, al fine di migliorare la tracciabilità delle merci e l'efficacia dei controlli. I PID devono essere indicati nel *Data Element* 12 03 000 000 – Documenti giustificativi della dichiarazione doganale, tramite i seguenti **codici documento**:

- **C127**: identificativo del prodotto attribuito dal venditore (*merchant product identifier*);
- **C128**: identificativo del produttore non standardizzato (*non-standardised manufacturer product identifier*);
- **C129**: identificativo del produttore standardizzato (*standardised manufacturer product identifier*);
- **Y081**: dichiarazione di assenza di un identificativo standardizzato del prodotto.

L'utilizzo di tali codici è **facoltativo dal 1° luglio 2026** e diventerà **obbligatorio dal 1° novembre 2026**.

Inoltre, per le operazioni in regime IOSS, dal 1° luglio 2026 sarà obbligatoria la compilazione del *Data Element* 12 10 000 000 - Dilazione di pagamento, necessaria per la corretta gestione e contabilizzazione del dazio doganale temporaneo e per il relativo pagamento secondo le norme unionali.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

COSTITUZIONE DELLA GARANZIA.

Ai fini dello svincolo delle merci, il dazio doganale dovuto deve essere integralmente versato oppure adeguatamente garantito.

In particolare, per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, l'autorizzazione all'utilizzo di una **garanzia globale (CGU)** è richiesta qualora la stessa debba coprire più operazioni o dichiarazioni doganali.

La garanzia può essere prestata mediante:

- deposito in contanti;
- impegno assunto da un fideiussore.

L'importo di riferimento della garanzia deve essere determinato sulla base di una stima dei dazi all'importazione e degli altri oneri doganali che si prevede possano sorgere nel periodo di riferimento.

Si evidenzia inoltre che, nell'attuale quadro normativo e secondo quanto chiarito dalla Commissione europea, non è applicabile alle operazioni *e-commerce* la riduzione della garanzia al 30% dell'importo di riferimento.

Resta comunque possibile adottare criteri di **stima dinamica per periodi di breve durata** (mensili o trimestrali). Inoltre, gli operatori economici possono avvalersi di **versamenti intermedi** o di **depositi cauzionali** al fine di contenere l'impatto amministrativo e finanziario derivante da eventuali variazioni stagionali dei volumi di traffico commerciale.

Il **monitoraggio dell'importo di riferimento** della garanzia costituisce una **responsabilità condivisa** tra il soggetto obbligato e l'Autorità doganale.

In particolare:

- il titolare della garanzia è tenuto a verificare costantemente che l'importo autorizzato risulti adeguato rispetto all'ammontare del debito doganale e degli altri oneri potenzialmente garantiti. Qualora emerga la necessità di aggiornare tale importo, l'operatore è tenuto ad attivarsi tempestivamente presso l'ufficio competente;
- l'Ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione alla garanzia globale provvede al riesame dell'importo di riferimento sia d'ufficio sia su richiesta dell'interessato, apportando gli eventuali adeguamenti necessari nel rispetto della normativa unionale vigente e sulla base dell'effettivo volume delle operazioni effettuate o previste.

PAGAMENTO DEL DAZIO DI 3 EURO.

Il **dichiarante**, individuato secondo l'ordine previsto dalla normativa (titolare IOSS, aderente agli *Special Arrangements* o rappresentante indiretto), è il **debitore principale**, responsabile dell'assolvimento dell'obbligazione doganale, che sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

In base al regime IVA applicato:

- **regime IOSS:** il dazio forfettario **non è soggetto a IVA** all’importazione e non concorre alla formazione della base imponibile;
- **regimi non-IOSS:** il dazio forfettario **è soggetto a IVA**, che deve essere calcolata su una base imponibile comprensiva del dazio forfettario.

GESTIONE DELLO *SPECIAL ARRANGEMENT* (REGIME SPECIALE PER LA DICHIARAZIONE E IL PAGAMENTO DELL’IVA ALL’IMPORTAZIONE).

Per le importazioni gestite nell’ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione (*special arrangement*), dal 1° luglio trova applicazione la specifica autorizzazione alla dilazione di pagamento – DPO, prevista per le peculiarità tecniche e operative del flusso *e-commerce*.

In tale ambito:

- la **notifica** del debito per il dazio forfettario di 3 euro e della relativa IVA all’importazione non avviene al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma a seguito della ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa;
- la **contabilizzazione** del dazio e dell’eventuale IVA avviene contestualmente alla ricezione della predetta comunicazione;
- il **pagamento** è effettuato mediante il regime di dilazione di pagamento, previa costituzione di un’idonea garanzia, con possibilità di versamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello di aggregazione.

INVALIDAMENTO E RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE.

A seguito della modifica dell’art. 148, paragrafo 3 RD, non è più consentita l’invalidazione, successivamente allo svincolo delle merci, della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa a beni venduti a distanza e contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, qualora gli stessi siano successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario.

Di conseguenza, il dazio forfettario di 3 euro corrisposto per **merci successivamente restituite al venditore non è rimborsabile** né soggetto a sgravio sulla sola base dell’invalidazione della dichiarazione per reso.

Restano comunque applicabili le disposizioni dell’art. 116 del CDU in materia di rimborso o sgravio dei dazi all’importazione nei casi espressamente previsti dalla normativa unionale, inclusa l’ipotesi di merci difettose o non conformi alle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 118 CDU.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

DATA DI AVVIO DELLA CONTABILIZZAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO A COPERTURA DELLE SPESE COLLEGATE ALLE IMPORTAZIONI DI PICCOLE SPEDIZIONI DI VALORE INFERIORE AI 150 EURO.

Come noto, l'art. 1, commi da 126 a 129, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito un **contributo di 2 euro** per ciascuna spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro proveniente da Paesi terzi, destinato alla **copertura delle spese amministrative** connesse agli adempimenti doganali.

In relazione alla decorrenza della misura, si ricorda che l'art. 5 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha stabilito la non applicazione del contributo alle spedizioni di beni importati anteriormente al 1° luglio 2026. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 1° ottobre 2026 dal Decreto-legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Pertanto, salvo eventuali ulteriori proroghe, il contributo sarà applicato alle spedizioni di modico valore importate a decorrere **dal 1° ottobre 2026**. A partire dalla medesima data saranno conseguentemente attivate le relative procedure di contabilizzazione e riscossione, secondo le istruzioni operative già illustrate nella Circolare n. 37/2025 e con nota dello scrivente, prot. 2326 RU del 20/01/2026.

Si rende inoltre noto che, in parziale modifica di quanto previsto dalla stessa Circolare, il contributo sarà **liquidato direttamente in dichiarazione doganale**, senza ricorso alle modalità operative precedentemente indicate nella citata circolare.

Si prega di diffondere il contenuto della presente a tutti i vs. iscritti.

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO

Carlo COSENTINO

firmato digitalmente